

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 18 giugno 2007, in Milano

tra

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.

e

le sottoscritte Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO FD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL SILCEA, SINFUB, UGL CREDITO, UIL C.A.

premesse che

- Intesa Sanpaolo il 1° marzo 2007 ha ceduto a Crédit Agricole la propria partecipazione azionaria di controllo della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., ottemperando con ciò all'accordo perfezionato in data 11 ottobre 2006 fra Banca Intesa e Crédit Agricole;
- a seguito di tale accordo le Banche contraenti hanno convenuto che, nell'ambito del progetto finalizzato ad accrescere il posizionamento strategico e territoriale di Crédit Agricole in Italia - anche attraverso Società direttamente o indirettamente controllate- e ottimizzare la cessione di sportelli necessaria per ottemperare alla normativa antitrust, Intesa Sanpaolo, ceduta l'accennata quota azionaria, conferirà n. 173 Filiali alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.;
- il Consiglio di Amministrazione della ex Banca Intesa (attuale Intesa Sanpaolo) in data 12 ottobre 2006 ha approvato l'accennato accordo con il Crédit Agricole, dando quindi corso agli adempimenti necessari affinché il conferimento oggetto del presente atto sia giuridicamente efficace a far data dal 1° luglio 2007.
- le suddette Società (conferente e conferitaria) con lettera del 24 maggio 2007 -che qui si dà per integralmente trascritta- hanno pertanto provveduto a fornire alle rispettive Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la relativa procedura.
- su richiesta delle medesime OO.SS.LL. è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali (art. 14 CCNL 12 febbraio 2005), in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, il cui rapporto di lavoro verrà trasferito da Intesa Sanpaolo alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.

le Parti medesime, tutto quanto sopra premesso e considerato, nell'incontro odierno, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti al conferimento del ramo di azienda, hanno definito e concluso le relative procedure di legge e di contratto, convenendo la seguente disciplina economico-normativa da applicarsi a tutti i rapporti di lavoro trasferiti con decorrenza 1° luglio 2007 da Intesa Sanpaolo alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza.

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante del presente verbale di accordo.

Art. 2

Dalla data del conferimento la titolarità dei rapporti di lavoro del personale conferito prosegue, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.. A detto personale saranno confermati i trattamenti economici e normativi in essere a tale data, con riconoscimento delle anzianità maturate in base alle vigenti normative nazionali ed aziendali applicabili.

Sempre a decorrere dal 1° luglio 2007 la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza applicherà nei confronti del personale conferito la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito (CCNL 12 febbraio 2005 per le aree professionali e i quadri direttivi e CCNL 19 aprile 2005

[Handwritten signatures and initials are present throughout the document, including a large signature on the left margin and several on the right margin. Some legible names include 'FABI', 'Banco', 'Bell', and 'G. Agnelli'.]

per i dirigenti) così come risulterà nel tempo rinnovata dalle parti stipulanti, nonché tutti gli ulteriori accordi e disposizioni aziendali vigenti presso la stessa con le integrazioni in appresso specificate.

Il personale conferito che, in attuazione dell'accordo 1° dicembre 2006, abbia aderito all'offerta pubblica presso la società cedente mediante presentazione alla medesima azienda dell'apposita domanda, vedrà perfezionarsi la risoluzione del rapporto di lavoro entro la data ultima del 31 dicembre 2007 da parte della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, secondo condizioni regole e modalità stabilite presso quest'ultima dall'accordo 9 gennaio 2007 che troveranno applicazione nei confronti del personale trasferito che, risultando in possesso dei requisiti ivi previsti, si avvalga della relativa disciplina.

Art. 3

Dalla data di efficacia giuridica del conferimento, il predetto personale conserva alle dipendenze della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza l'inquadramento acquisito al momento del passaggio, continua ad essere adibito alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti comunque riconducibili al citato inquadramento, nel rispetto delle professionalità acquisite ed in un'ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli, con salvaguardia di medesime opportunità di sviluppo professionale e di carriera.

Art. 4

Ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali, al personale conferito verrà riconosciuto il premio aziendale per l'esercizio in corso (2007) alle condizioni e secondo gli importi che saranno definiti per i dipendenti della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, considerando convenzionalmente a questi fini il periodo compreso fra il 1° gennaio 2007 ed il 30 giugno 2007 come prestato presso Cariparma. Sulla base delle stesse modalità la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza applicherà al suddetto personale il sistema incentivante 2007.

Art. 5

In materia di assistenza sanitaria le Parti si danno atto che il personale di Intesa Sanpaolo interessato dal richiamato conferimento e iscritto alla Cassa per l'Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa, mantiene l'iscrizione alle condizioni di contribuzione tempo per tempo vigenti fino al 31 dicembre 2007. Entro tale data la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e le proprie Organizzazioni Sindacali definiranno le modalità con cui il suddetto personale beneficerà della forma di assistenza sanitaria in essere a favore del personale della società conferitaria a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Resta inteso che, in applicazione di quanto disposto dell'art. 7 dello Statuto della Cassa per l'Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa:

- il personale conferito che, ai sensi degli accordi sindacali 1° dicembre 2006 e 9 gennaio 2007 risolve il rapporto di lavoro per avere maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007, conserverà a richiesta l'iscrizione alla Cassa per l'Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa;
- il personale conferito che accederà al Fondo di Solidarietà ai sensi dell'art. 2 (terzo comma) del presente Verbale di Accordo, conserverà a richiesta l'iscrizione alla Cassa per l'Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa fino al mese precedente a quello in cui percepirà il trattamento di pensione dell'AGO, alle medesime condizioni di contribuzione previste tempo per tempo per il personale in servizio di Intesa Sanpaolo (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dell'Azienda), mantenendo poi, sempre a richiesta, la facoltà di proseguire l'iscrizione alle condizioni riservate al personale in quiescenza.

Art.6

Relativamente alla previdenza complementare, le Parti stabiliscono che i dipendenti conferiti da Intesa Sanpaolo alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza il 1° luglio 2007 precedentemente iscritti al Fondo Pensione per il personale non dirigente delle aziende del Gruppo Bancario Intesa, al Fapa BAV e al Fondo pensioni Cariplo, dalla data di efficacia del conferimento potranno:

[Handwritten signatures and initials are present throughout the document, including a large signature at the bottom right and several smaller ones on the left and right margins.]

1. "congelare" la posizione previdenziale complementare maturata al 30 giugno 2007 presso il Fondo di appartenenza, iscrivendosi dalla data del conferimento al Fondo Pensioni Aziendale della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza;
2. trasferire dal 1° luglio 2007 la loro posizione previdenziale complementare al Fondo Pensioni Aziendale della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza;

mantenendo, in entrambe le suddette ipotesi, dal 1° luglio 2007 presso il citato Fondo Pensioni Aziendale della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza le stesse condizioni/regole contributive in atto sia per la quota a carico dell'Azienda che per la quota a carico del lavoratore.

I dipendenti conferiti da Intesa Sanpaolo il 1° luglio 2007, già iscritti alla Cassa di previdenza aggiuntiva IBI, che trasferiranno la loro posizione al Fondo Pensione per il personale non dirigente delle aziende del Gruppo Bancario Intesa in attuazione di quanto stabilito dal Verbale di Accordo 31 maggio 2007, potranno successivamente destinare detta posizione al Fondo Pensioni Aziendale della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2008 e comunque non oltre la data ultima del 31 marzo 2008, ferme restando le condizioni/regole di contribuzione previste dal suddetto Verbale di Accordo, sia per la quota a carico dell'Azienda che per la quota a carico del lavoratore.

Art. 7

Nei confronti del personale conferito, ferme restando le garanzie di legge e di contratto vigenti in materia di mobilità territoriale, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, tecniche e produttive, si impegna a non disporre trasferimenti al di fuori della provincia di attuale assegnazione sino al 31 marzo 2008.

Art. 8

Per quanto concerne il premio di fedeltà, il nuovo datore di lavoro riconoscerà al personale proveniente da Intesa Sanpaolo l'anzianità di servizio maturata da ciascuno degli interessati all'atto del trasferimento del rapporto di lavoro.

Il premio sarà erogato dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza alla maturazione delle anzianità previste presso quest'ultima (25° anno di servizio). Il relativo importo si comporrà di due quote determinate in ragione del periodo di servizio prestato presso la Banca conferente (secondo quanto stabilito dall'Accordo 23 febbraio 2005) e la Banca conferitaria, (in ottemperanza alle disposizioni normative in materia tempo per tempo vigenti presso quest'ultima). Dalla somma sarà scomputato quanto eventualmente già percepito, in via di anticipazione, allo stesso titolo.

La Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza riconoscerà inoltre al personale conferito, assunto dalla ex Banca Commerciale Italiana e già destinatario delle previsioni contenute nel punto 4) dell'Accordo 23 febbraio 2005, il trattamento previsto dal citato accordo al compimento del 35° anno di effettivo servizio, nella misura maturata presso Intesa Sanpaolo fino al 30 giugno 2007.

Art. 9

La Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza assicurerà al personale conferito il mantenimento dei finanziamenti per i mutui ed i prestiti già erogati o già deliberati ovvero in corso di delibera, alle condizioni e misure in essere presso Intesa Sanpaolo alla data del conferimento. Per la successiva erogazione di agevolazioni finanziarie nonché per le condizioni di conto corrente, dal 1° luglio 2007 si applicherà quanto previsto in materia presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza.

Art. 10

Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex art. 91 (6° comma) CCNL 12 febbraio 2005 relative al personale interessato, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza subentra in tutte le posizioni di debito / credito maturate in Intesa Sanpaolo fino al 30 giugno 2007.

Art. 11

Il personale proveniente da Intesa Sanpaolo con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza il contratto part time già in essere alla data del conferimento, alle stesse condizioni pattuite.

[Handwritten signatures and initials are present throughout the document, including a large signature on the left margin and several on the right margin.]

FABRI
Tello
Bauer
H. Belli
G. Colonna

Art. 12

La Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza favorirà la pronta integrazione e valorizzazione professionale del personale conferito ricorrendo ad un'adeguata formazione professionale, al fine di consentire un utilizzo corretto di procedure diverse rispetto a quelle di Intesa Sanpaolo.

Raccomandazioni delle OO.SS.LL.:

Le Organizzazioni Sindacali rivolgono espresse raccomandazioni affinché presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza:

- sia complessivamente salvaguardato il livello di contribuzione aziendale in atto verso la Cassa per l'Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa a favore dei dipendenti conferiti;
- l'Azienda, sempre in materia di assistenza sanitaria, favorisca il miglioramento delle prestazioni complessive a beneficio della generalità dei dipendenti;
- sia riservata la necessaria attenzione gestionale ai ruoli ricoperti, alla professionalità acquisita dal personale conferito ed ai percorsi di sviluppo professionale in atto al fine di valorizzare la competenza acquisita e garantire pari opportunità di sviluppo.

INTESA SANPAOLO S.p.A.

CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.p.A.

DIRCREDITO FD

FABI

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SILCEA

SINFUB

UGL CREDITO

UIL C.A.

Enpr

Fisee
f. ev

(Handwritten signatures and stamps for each organization listed on the right)

Spettabili
Organizzazioni Sindacali
della
Cassa di Risparmio
di Parma e Piacenza

Milano, 18 giugno 2007

Oggetto: Verbale di Accordo 18 giugno 2007 e adempimenti della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza.

In accoglimento alle istanze rappresentate da codeste OO.SS.LL. e facendo seguito a quanto già emerso negli scorsi incontri del 5 e del 14 giugno 2007 si conferma l'impegno della scrivente a perseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. salvaguardare il livello di contribuzione aziendale in atto verso la Cassa per l'Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa a favore dei dipendenti conferiti alla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza in data 1° luglio 2007. Al riguardo, con la presente Vi confermiamo che sull'argomento si terrà un apposito incontro entro il mese di luglio c.a. al fine di realizzare un miglioramento delle prestazioni complessive a favore della generalità dei dipendenti anche attraverso un intervento dell'Azienda;
2. garantire, nella ipotesi in cui si verificasse il trasferimento totale o parziale dello stesso ramo d'Azienda a società non iscritte e non intenzionate ad iscriversi all'ABI e si manifestassero tensioni occupazionali nei confronti del personale conferito da Intesa Sanpaolo in data 1° luglio 2007, la ricollocazione, a richiesta, presso altra struttura della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza o del Gruppo di appartenenza della predetta Società, dei dipendenti interessati dal citato conferimento in esubero e non altrimenti ricollocabili nell'ambito dell'azienda acquirente. Detta garanzia ha valenza ed efficacia fino al 31 dicembre 2008.

Con riferimento ai percorsi previsti dall'Accordo 31 ottobre 2003 e in essere presso Intesa Sanpaolo al 30 giugno 2007, prendendo atto della raccomandazione formulata dalle OO.SS.LL. nel Verbale di Accordo in oggetto, la scrivente precisa infine che, nei confronti del personale conferito per il quale non operino più i presupposti organizzativi per la conclusione del percorso stesso, la scrivente consentirà - fatti salvi i requisiti di merito e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive - il completamento degli stessi mediante attribuzione di diversa figura professionale e/o assegnazione a differente Filiale. A tale riguardo confermiamo l'impegno a convocare entro il 31 ottobre 2007 un apposito incontro sindacale in cui poter valutare congiuntamente i ruoli ricoperti dal personale conferito nel quadro delle corrispondenti professionalità presenti presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza tenendo conto dei periodi già trascorsi nello svolgimento dei percorsi professionali presso Intesa Sanpaolo.

Distinti saluti.


Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.